



TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

- SEZIONE FALLIMENTARE -

R.G. n. 1/2021

DECRETO DI OMOLOGA DEL PIANO DEL CONSUMATORE

ex art. 12-bis legge n. 3/2012

Il Giudice,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 6.7.2021;
richiamato il contenuto del decreto di fissazione di udienza;
osserva quanto segue.

Premesso che

- ROCCO Rosa, al fine di comporre la crisi da sovraindebitamento nella quale si trova, con atto del 12.4.2021 ha presentato un'istanza di omologa del piano del consumatore proposto;
- tale piano, in sintesi, ha previsto:
 - il versamento di complessivi € 83.062,57 mediante il pagamento di n. 70 rate mensili da € 1.200,00 caudauna;
 - la destinazione delle somme di cui sopra al pagamento integrale delle spese in prededuzione e dei costi relativi alla procedura, il pagamento integrale del creditore privilegiato ipotecario Unicredit S.p.a. nonché del creditore privilegiato ex art. 2752 c.c. Riscossione Sicilia S.p.a., il pagamento dei creditori "strategici di classe A" nella misura dello 2,92%, il pagamento creditori chirografari "strategici di classe B" nella misura dello 2,43%, il pagamento dei creditori chirografari "non strategici" nella misura dello 0,75%, ed il pagamento dei creditori chirografari "non strategici" nella misura dello 0,25%;
- all'esito della comunicazione del piano del consumatore proposto dai ricorrenti sono pervenute le osservazioni sia della OMAHA SPV s.r.l., la quale, in qualità di cessionaria del credito della Banca Popolare Sant'Angelo, ha espresso parere contrario all'omologa della proposta in esame, sia dell'Avv. Maggialetti, il quale ha parimenti manifestato parere negativo all'accoglimento del ricorso in esame;
- all'udienza del 6.7.2021 il debitore ha insistito per l'omologazione del piano del consumatore proposto, richiamando altresì le note depositate in replica alle osservazioni dei creditori di cui sopra, mentre OMAHA SPV ha richiamato le osservazioni svolte nella memoria depositata;

considerato che

- ai sensi dell'artt. 12 bis, comma 3, l. n. 3/2012, il Tribunale può omologare il piano del consumatore proposto solamente dopo aver escluso che il consumatore abbia *“assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali”*;
- il vaglio di tale presupposto si concreta nell'accertare, innanzi tutto, se il debitore abbia fatto ricorso al credito con un sufficiente grado di prudenza, contraendo obbligazioni compatibili con la propria capacità reddituale, anche tenuto conto delle reali necessità del suo nucleo familiare e della relativa capacità di spesa: il debitore può, dunque, avere accesso alla procedura del piano del consumatore solo se la consistenza del suo patrimonio e delle sue finanze sia tale da consentirgli l'assunzione di debiti nella ragionevole prospettiva di potervi farvi fronte, e se, pertanto, la situazione di sovraindebitamento che ciò nonostante si sia verificata sia causalmente riconducibile alla sopravvenienza di eventi imprevedibili *ex ante* secondo uno standard medio di diligenza;
- tale accertamento richiede inevitabilmente un esame del grado di capacità e consapevolezza del consumatore nella gestione del patrimonio, nell'assunzione delle obbligazioni, nella valutazione possibili alternative, giudizio da compiersi anche alla luce delle sue caratteristiche soggettive;
- secondo quanto riferito nel ricorso e confermato dal professionista incaricato di svolgere la funzione di O.C.C., la situazione debitoria della sig.ra Rocco Rosa trae origine, in via prevalente, dalle garanzie personali da quest'ultima prestate in favore della “PVR Commerciale”, società facente capo ai figli Costa Paolo e Costa Vincenzo, oggi dichiarata fallita previa ammissione, nel 2015, alla procedura di concordato preventivo. Tale evento ha pertanto inciso negativamente sulla situazione economica della ricorrente, la quale, come anticipato, ha assunto la quasi integralità delle obbligazioni oggi non soddisfatte al fine di garantire e tutelare l'interesse dell'attività commerciale dei figli;
- ritiene dunque il Tribunale che la ricorrente sia meritevole di accedere alla procedura richiesta, alla luce della ricostruzione dei fatti emergente dalle allegazioni di parte, le quali risultano avvalorate dai documenti prodotti e dall'attestazione dell'OCC;
- risulta, infatti, che i molteplici prestiti e finanziamenti concessi alla società “PVR Commerciale” siano stati concessi con la garanzia fornita dalla madre, odierna ricorrente, intervenuta in qualità di terzo per sostenere i figli nello svolgimento della propria attività societaria; come rilevato sopra, nondimeno, a partire dal 2012 la situazione finanziaria della società ha subito un perdurante e progressivo aggravio, fino a giungere alla sua insolvenza irreversibile con la declaratoria di fallimento dopo il 2016. Tale quadro ha pertanto avuto inevitabili ed impreviste ripercussioni sul patrimonio personale della sig.ra Rocco, titolare di un trattamento pensionistico pari a circa € 550,00, integrato dal 2020 dalla percezione del canone di locazione dell'immobile di proprietà per 3/6 sito in Bolognetta, foglio n. 15 particella 930 sub 9 -13, per un importo mensile pari a € 2000,00, a fronte di un passivo superiore ad € 1.500.000,00. Inoltre, come può evincersi dalla tipologia dei crediti elencati in atti, nonché dal relativo ammontare, lo stato di sovraindebitamento della ricorrente pare

doversi ricondurre non già a spese dalla medesima volute e del tutto ingiustificate, bensì alla sola necessità di sostenere l'attività dei suoi tre figli, intervenendo, in qualità di madre, per garantire i finanziamenti di volta in volta concessi, previo compimento delle necessarie verifiche di solvibilità e realizzabilità del credito, da parte degli istituti bancari;

- consentire al ricorrente di accedere alla procedura del piano del consumatore risulta, quindi, in linea con lo scopo dichiarato della l. n. 3/2012, la quale è apertamente finalizzata a garantire al debitore "onesto ma sfortunato" il godimento di una cd. *second chance* che gli consenta di riacquistare un ruolo attivo nel contesto socio-economico, senza dover fare ricorso a forme di finanziamento illecite e/o usuarie;
- peraltro la decisione appare in linea con le novità introdotte dal nuovo Codice della Crisi e dell'Insolvenza (d. lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) nella parte relativa alla "*ristrutturazione dei debiti del consumatore*", le quali, sebbene non ancora in vigore, assumono un ruolo importante nell'interpretazione delle norme vigenti ed impongono un necessario sforzo di coordinamento e razionalizzazione del sistema;
- a tale proposito, infatti, è possibile osservarsi che, con riferimento al caso di specie, l'art. 69 comma 1 subordina l'accesso alla procedura solo più all'assenza in capo al consumatore di "*colpa grave, malafede e frode*" nell'assunzione dei debiti, circostanza da escludersi nel caso di specie, ove, come si è visto, la maggior parte dei debiti è stata contratta al solo fine di salvaguardare la continuità dell'attività dei figli;

ritenuto dunque che

- ricorre lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. A) della legge n. 3/2012, secondo cui tale requisito sussiste allorché il debitore presenta una "*situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente*"; ebbene, con riferimento al caso di specie, la presenza di un discreto patrimonio immobiliare non consente, in maniera diretta ed automatica, di escludere la ricorrenza della condizione in esame, dovendosi comunque accertare, alla luce di una valutazione in concreto, se l'attivo patrimoniale attualmente nella titolarità della richiedente sia per la medesima disponibile e "*prontamente liquidabile*". Ora, nella fattispecie in esame, giova rilevare che parte degli immobili riconducibili alla sig.ra Rocco appartengono alla medesima solo in quota o per il diritto di usufrutto, che gli stessi sono tutti ubicati nei Comuni di Bolognetta e di Marineo, che alcuni di tali beni consistono in terreni e che rispetto a taluni di essi sono attualmente pendenti procedure di esecuzione immobiliare, tutte circostanze che, valutate complessivamente, non permettono di ritenere il patrimonio immobiliare della ricorrente di pronta o comunque facile liquidità. Per tali motivi non possono dunque condividersi le osservazioni svolte dal creditore OMAHA SPV S.r.l. in ordine a tale requisito, che deve pertanto ritenersi sussistente in capo alla parte istante;
- il ricorrente è qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. B) della legge n. 3/2012, avendo il medesimo contratto i debiti in esame per scopi estranei alla sua attività lavorativa, e risulta meritevoli di accedere al procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento richiesto, per le ragioni già esposte in precedenza;
- risultano soddisfatti i requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 legge n. 3/2012;

- l'O.C.C. ha attestato la fattibilità del piano e non ha rilevato atti che potrebbero costituire frode o arrecare danno ai creditori;
- il piano risulta conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, atteso che, come emerge dai documenti allegati al ricorso e dall'attestazione dell'O.C.C., sebbene la ricorrente risulti proprietaria di diversi beni immobiliari, la maggior parte di essi sono nella titolarità della debitrice solo per una quota, alcuni solo per il diritto di usufrutto e, in ogni caso, non possono non considerarsi le incertezze correlate ad una vendita esecutiva (tenuto conto, soprattutto, della natura dei beni pignorabili e della loro appetibilità sul mercato locale), ciò che non consente, quindi, di condividere le osservazioni al riguardo formulate dal creditore OMAHA SPV S.r.l.;

P. Q. M.

visti gli artt. 12 bis e 12 ter della l. n. 3/2012,

omologa il piano del consumatore proposto da ROCCA Rosa, nei termini e con le modalità proposte;

avverte che dalla data del presente decreto di omologazione,

- i creditori per causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali o azioni cautelari sul patrimonio del debitore, né possono acquisire diritti di prelazione sullo stesso;
- i creditori per causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;

dispone che il presente decreto, unitamente al piano del consumatore, sia comunicato a cura dell'O.C.C. a ciascun creditore nelle forme di legge e pubblicato sul sito del Tribunale – apposita sezione, entro dieci giorni dalla comunicazione;

manda la Cancelleria di darne comunicazione alle parti.

Termini Imerese, 16.7.2021

Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Debernardi